Città di
MERATE
Servizio Territorio

Progetto: **REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN VIA ALESSANDRO VOLTA - MERATE**
Progetto Definitivo Esecutivo

Oggetto: **Schema di convenzione**

All. n.: **7**

Data: 07 SET. 2015	
Il Progettista: IL TECNICO ISTRUTTORE Dott. Ing. Tommaso Mandelli	Il Responsabile del Servizio Territorio: COMUNE DI MERATE PROVINCIA DI LECCO Il Responsabile del Servizio Territorio-Suap (Dott. Arch. Ramona Lazzaroni)

Art. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per: "REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN VIA ALESSANDRO VOLTA - MERATE".

Art. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nel presente appalto ammonta a Euro 90.000,00.= (diconsi euro novantamila/00), come risulta dal seguente prospetto:

Importo lavori a base di gara	€.	45.855,15.=
Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	6.000,00.=
Importo totale dei lavori	€.	51.855,15.=
I.V.A. 10% (su importo totale dei lavori)	€.	5.185,52.=
Spese Tecniche (2% su totale importo lavori)	€.	1.037,10.=
SOMME A DISPOSIZIONE:		
Oneri per espropri/acquisizione aree, frazionamenti, atti notarili e spese	€.	25.000,00.=
Oneri per spostamento linea elettrica	€.	4.000,00.=
Imprevisti	€.	2.922,23.=
Totale	**€.**	**90.000,00.=**

L'importo base, che indica gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori a corpo e a misura, potrà variare tanto in più quanto in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti degli artt. 10, 11 e 12 del Capitolato Generale d'Appalto.
Riguardo alle variazioni devono essere comunque osservate le disposizioni dell'art. 25 della Legge Quadro OO.PP.

Art. 3
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Per la misurazione e valutazione dei lavori si rimanda al Capitolato Generale d'Appalto, di cui al D.M. LL. 19.04.2000 n. 145.
I relativi articoli si intendono pertanto qui integralmente trascritti.

Art. 4
ELENCO PREZZI UNITARI

I prezzi unitari lordi in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati, sono quelli contenuti nell'allegato elenco.
Tali prezzi si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza.

Art. 5
MODALITA' DI ESECUZIONE PER OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Per le modalità di esecuzione dei lavori si rimanda al Capitolato Generale d'Appalto, di cui al D.M.LL. 19.04.2000 n. 145.

Art. 6
AVVIO E TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Per dare inizio al servizio oggetto del presente appalto la ditta dovrà attendere idonea comunicazione da parte del Direttore dei Lavori nominato dal Comune di Merate.

Il tempo utile per dare compiuti i lavori è fissato in giorni **90 (novanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Art. 7
FINANZIAMENTO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il finanziamento del servizio è effettuato con fondi propri di bilancio.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al precedente, un importo non inferiore a Euro 25.000,00.=. (venticinquemila euro).

Ai fini della liquidazione si precisa che:
1. Il pagamento delle fatture sarà effettuato nei termini di legge, previa acquisizione del certificato, rilasciato dallo Sportello Unico Contributivo, attestante la regolarità contributiva della ditta appaltatrice, ai sensi dell'articolo 16 comma 10 della Legge n. 2 del 28.01.2009.
2. L'esito negativo delle verifiche di cui sopra interrompe i termini di ammissione al pagamento.
3. Gli importi verranno versati, tramite bonifici bancari, sul conto corrente dedicato comunicato dall'Appaltatore nel rispetto dell'articolo 3 della Legge 13.08.2010 n. 136
4. Le fatture da trasmettere in formato elettronico, dovranno riportare in calce il CIG del presente appalto ai sensi della L. 136/2010.

Art. 8
REVISIONE PREZZI

L'importo a base di gara, al netto del ribasso di aggiudicazione, è da considerarsi fisso ed invariabile e NON E' SOGGETTO A REVISIONE PREZZI, qualunque risulti l'ammontare effettivo dell'appalto e comunque si svolgano i lavori.

Art. 9
OBBLIGHI PARTICOLARI NELLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Nell'esecuzione dei lavori la Ditta appaltatrice dovrà in ogni caso subordinare le proprie attività alle esigenze operative dell'Ente appaltante e dovrà adottare tutte le misure cautelative e protettive necessarie per evitare disturbi, disagi e pericoli.

L'Appaltatore è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza di tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di Opere Pubbliche, delle Leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazione degli operai, contratti di lavoro e di tutte le altre disposizioni in materia di rapporti di lavoro.

Art. 10
REFERENTI

REFERENTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Il "referente della Stazione Appaltante" è il Direttore dei Lavori nominato con la determinazione di indizione della gara.
Il Direttore dei Lavori provvede al coordinamento, alla direzione, al controllo tecnico-contabile ed alla regolare esecuzione del presente contratto, a tal fine svolge le attività previste dal Codice degli Contratti, approvato con D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dal relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.R. 207/2010, nonché tutte le attività che si dovessero rendere opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.

Qualora la Stazione Appaltante dovesse procedere, nel corso dell'appalto, alla nomina di un diverso Direttore dei Lavori, il nominativo dello stesso sarà comunicato, per iscritto, all'Appaltatore entro 5 (cinque) giorni dalla suddetta nomina.

REFERENTE DELL'APPALTATORE

Ai fini di un buon coordinamento delle attività, l'Appaltatore dovrà nominare e mettere a disposizione un suo incaricato che, munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi problema che dovesse sorgere nell'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato, sarà il referente verso la Stazione Appaltante.
Se tale nominativo, nel corso dell'appalto, dovesse essere cambiato, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione per iscritto (fax, mail o pec) al Direttore dell'esecuzione come sopra individuato.

Art. 11
ONERI DELL' APPALTATORE

Si intendono a carico dell'Appaltatore, e quindi compresi nei prezzi di cui all'elenco allegato, i seguenti oneri:
a) le spese per l'impianto, la manutenzione e illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
b) le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del D.L., o del responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
f) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
g) le spese per la redazione del piano di sicurezza ai sensi della Legge n. 494/96;
h) le spese di contratto, di registrazione, diritti fiscali di bollo, bollatura atti contabili e del verbale di collaudo;
i) il rilascio di dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi dell'art. 9 della Legge 05.03.1990 n. 46 e degli artt. 6 e 9 della Legge Regionale 27.03.2000 n. 17.

Art. 12
SICUREZZA

L'Affidatario è tenuto al rispetto del D.Lgs 81/08, in materia di sicurezza e, dove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia.

Art. 13
COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 129 comma 1 del Codice dei contratti e dell'art. 103 del D.P.R. n. 554/1999 l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare polizza di assicurazione a favore del Comune di Merate, nella forma "Contractors all risk" secondo lo schema approvato con D.M. 123/2004 che tiene indenne la stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.
Tale polizza dovrà prevedere nella sezione A: somme assicurate alla stipula:

- Partita 1 – Opere: Euro **importo netto contrattuale**, (come previsto all'art. 4 schema tipo approvato con D.M. 123/2004) per il rimborso dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.
- Partita 2 - Opere preesistenti: Euro 150.000,00.=, (importo stabilito dalla Stazione Appaltante come previsto all'art. 103 del DPR 554/99) per il rimborso dei danni materiali e diretti verificatesi in dipendenza dell'esecuzione delle opere assicurate, su opere preesistenti.

- Partita 3 - Demolizione e sgombero: Euro 45.000,00.=, (importo stabilito dalla Stazione Appaltante come previsto all'art. 103 del DPR 554/99) per il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui delle cose assicurate, a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate.

La stessa polizza deve assicurare il Comune di Merate contro la responsabilità civile verso terzi per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un massimale minimo pari a Euro 500.000,00.= (1),

Tale polizza deve essere consegnata alla Stazione Appaltante, almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori stessi.

La mancata consegna entro i termini previsti può comportare lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva mediante invio di lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti.

La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna dei lavori ed essere valida sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La polizza deve altresì espressamente prevedere che l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore non comporta l'inefficienza della copertura assicurativa nei confronti della stazione appaltante (art. 23 del D.M. 123/2004)

(1) - 5% importo della somma assicurate per le opere (Partita 1) con un minimo di Euro 500.000,00.= ed un massimo di Euro 5.000.000,00.=

Art. 14
CAUZIONE DEFINITIVA, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 163/2006

Prima della stipula del contratto la ditta aggiudicataria è obbligata a presentare garanzia mediante fidejussione definitiva del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale al netto di I.V.A..

La garanzia può essere costituita mediante fidejussioni bancarie, assicurative o fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio garanzie e debitamente autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze;

le fideiussioni devono corrispondere agli schemi tipo di cui al D.M. 12/03/2004 n. 123 e devono espressamente prevedere:

- la rinuncia per il Garante di avvalersi della condizione contenuta nell'articolo 1957 comma 2 del codice civile;
- che il Garante non goda, ai sensi dell'articolo 1944 codice civile, del beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- che il Garante paghi l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della garanzia può essere ridotto del 50% dimostrando il possesso della certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000 rilasciato, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o UNI CEI EN ISO/IEC 17000, da organismi accreditati.

La garanzia definitiva deve essere immediatamente reintegrata qualora, in corso del servizio, essa venga incamerata, parzialmente o totalmente, dal Comune di Merate.

La suddetta garanzia dovrà avere validità sino alla scadenza dell'appalto, ivi compresi eventuali periodi di proroghe, e sarà svincolata solo allo scadere del suddetto periodo previa avvenuta verifica dell'esatta esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali e comunque, ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze, controversie o contestazioni.

Art. 15
PENALI

Nel caso di mancato rispetto dei tempi indicati per i lavori, verrà applicata una penale pari a: **€. 45,00.= per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori**;

Prima dell'applicazione delle penali, l'Amministrazione provvede a contestare per iscritto (fax – pec) il ritardo e concede all'appaltatore 10 giorni di tempo, decorrenti dalla ricezione della diffida ad adempiere, per:

- ✓ ovviare all'inadempienza consegnando quanto stabilito nel presente foglio patti e

condizioni;
- ✓ presentare le proprie controdeduzioni da inviare a mezzo fax o tramite pec.

Qualora l'Amministrazione non giudicasse accettabili le motivazioni trasmesse dall'appaltatore, ovvero non pervenga alcuna giustificazione o la stessa non è giunta nel termine indicato nella diffida ad adempiere, saranno applicate le penali stabilite.
Tutte le penali verranno trattenute sui crediti dell'appaltatore per servizi già eseguiti.
L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Ai sensi dell'articolo 298 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05.10.2010, qualora l'ammontare delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento propone la risoluzione dell'appalto per grave inadempimento.

Art. 16
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione potrà risolvere il contratto, nei casi disciplinati dagli articoli 135 e 136 del Decreto Legislativo. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i..

Il Comune può procedere alla risoluzione di diritto del contratto nei seguenti casi:
- dopo la comminazione di tre penalità, anche non consecutive;
- arbitrario abbandono, da parte dell'appaltatore, dei lavori;
- in presenza di comportamento gravemente scorretto da parte dei dipendenti dell'appaltatore - (richieste di compensi e regalie, acquisizione e rilevazione di notizie relative ad atti o informazioni in possesso della Stazione appaltante; divulgazione di impressioni, notizie sul personale della stazione appaltante; inosservanza del segreto professionale; danneggiamento volontario di cose appartenenti all'Ente);
- per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 1453 del C.C.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 136 del 13.08.2010 é altresì causa di risoluzione di diritto del presente contratto l'effettuazione, da parte dell'appaltatore, di transazioni senza rispettare gli obblighi di tracciabilità sanciti dalla stessa legge.

Art. 17
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

L'articolo 240 del Codice dei Contratti che disciplina l'accordo bonario, viene applicato al presente appalto – ai sensi dello stesso articolo - se ed in quanto applicabile.
La risoluzione delle controversie relative ai diritti soggettivi e all'esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei Contratti, possono essere risolte dalla Amministrazione e dall'Appaltatore con l'applicazione dell'articolo 1965 del Codice Civile.
Tutte le controversie, anche quelle che non si sono potute comporre in modo informale e stragiudiziale con la transazione e quelle riguardanti il mancato accordo bonario, vengono devolute, ai sensi dell'articolo 20 del Codice di procedura Civile, al giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato. E' pertanto esclusa la clausola arbitrale.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie di cui all'articolo 244 del Codice dei Contratti.
E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 18
TRACCIABILITÀ

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 136 del 13.08.2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Come disciplinato dall'articolo 8 della citata legge, l'appaltatore si assume l'obbligo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto. Eventuali transazioni eseguite dallo stesso senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ovvero di altri mezzi idonei a garantire la tracciabilità, sono causa di risoluzione espressa dell'appalto stesso.

Art. 19
TRASPARENZA

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
1. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'appalto;
2. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'appalto stesso;
3. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'appalto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
4. dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo, ovvero l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata dell'appalto gli impegni e gli obblighi di cui al punto 3) del presente articolo, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, con facoltà della Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

Art. 20
RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'appalto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l'appalto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare.
Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo denominato "Trattamento dei dati personali", l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Art. 21
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e s. m. i. ciascuna delle due parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione dell'appalto.
L'Appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati, collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non previo consenso del Comune di Merate.

Art. 22
ANTICORRUZIONE

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, l'appaltatore non dovrà aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non dovrà aver conferito incarichi ad ex dipendenti di questa Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 23
SUBAPPALTO

E' consentito il subappalto nei limiti del 30% dell'importo contrattuale ai sensi e con le modalità dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 24
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento per le fasi dell'affidamento e dell'esecuzione, è l'Arch. Ramona Lazzaroni, Responsabile del Servizio Territorio SUAP e Commercio. Per contatti con il Responsabile del Procedimento: tel. 039-5915634 fax 039-9900683.

Art. 25
SPESE

Tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comprese le spese contrattuali, diritti, bolli e l'imposta di registro, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto, nessuno escluso, sono a totale carico dell'Aggiudicatario.

Art. 26
ELEZIONE DOMICILIO – DISPOSIZIONI FINALI

A tutti gli effetti del presente atto il fornitore elegge domicilio presso la sede del Comune di Merate, Piazza degli Eroi n. 3.

L'Amministrazione Comunale notificherà all'Appaltatore tutti i provvedimenti che possano comportare variazioni alla situazione iniziale.

Si intendono richiamate e trascritte tutte le norme di legge e le condizioni del DPR 163/2006 e s.m.i. e relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 207/2010.

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle norme vigenti in materia e alle altre disposizioni di legge in vigore.